

## **MODALITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE PER QUANTO RIGUARDA LE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DI FINANZIAMENTI CONCESSI CON GLI AVVISI PUBBLICI 2010-2011 E 2012**

### **1. PER LE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI PARZIALI (in corso di realizzazione dell'intervento).**

Si prevede che in questo caso i Comuni beneficiari presentino unicamente la seguente documentazione:

#### **a) IN PRESENZA DEL COLLAUDATORE:**

- a.1) relazione acclarante (art. 234, comma 4 – D.P.R. 207/2010) i rapporti finanziari tra il soggetto erogatore del finanziamento (Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa/Segreteria tecnica) ed il Comune beneficiario, contenente il riferimento ad ogni documento utile a giustificare la spesa, per la quale è richiesta la liquidazione del corrispondente contributo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tale riferimento potrà riguardare il progetto ed eventuali varianti, i contratti stipulati, i provvedimenti di approvazione da parte del competente organo comunale, gli stati di avanzamento, comunque denominati, anche oggetto di precedenti richieste di erogazione di quote di contributo, dei lavori o dei servizi e forniture, le fatture ed altri documenti idonei;
- a.2) provvedimento di approvazione della relazione da parte del competente organo comunale;

#### **b) SENZA COLLAUDATORE:**

- b.1) relazione redatta dal direttore dei lavori o, nel caso di servizi e forniture, dal Responsabile della procedura di acquisizione dei servizi o delle forniture presso il Comune, avente gli stessi contenuti della relazione acclarante del collaudatore;
- b.2) provvedimento di approvazione della relazione da parte del competente organo comunale.

Prima di dar corso alla richiesta iniziale di liquidazione parziale, si accerterà la corrispondenza delle attività contrattualizzate all'intervento ammesso a finanziamento, sulla base della documentazione che, come confermato alla lettera c) del punto 1) della deliberazione del Comitato n. 1 del 24 ottobre 2014, deve essere presentata relativamente alla FASE 2 dell'articolo 6 delle convenzioni disciplinanti i rapporti giuridici tra il preesistente ODI ed i singoli Comuni beneficiari di finanziamento.

Tale accertamento potrebbe essere svolto dalle Regioni Lombardia e del Veneto o da soggetti da loro individuati.

Si precisa che per le spese tecniche ammesse a finanziamento potrà essere richiesta la liquidazione anche antecedentemente alla nomina del collaudatore (qualora prevista) e/o del direttore lavori previa presentazione del provvedimento del competente organo comunale riportante il riepilogo delle spese sostenute.

**2. PER LE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI FINALI (a conclusione dell'intervento).**

Si ritiene che in sede di rendicontazione finale, oltre alle predette tipologie di relazione, debba essere richiesta la presentazione di documentazione più specifica dell'intervento realizzato e quindi si confermano i seguenti documenti, come previsti dalle convenzioni disciplinanti i rapporti giuridici tra il preesistente ODI ed i singoli Comuni beneficiari di finanziamento per la FASE 3 dell'articolo 6:

- 1) Copia della documentazione inerente i vari S.A.L. finale e relativo certificato di pagamento;
- 2) Copia del certificato di collaudo tecnico e amministrativo dell'intervento per lavori di importo pari o superiore a Euro 500.000,00 o del certificato di regolare esecuzione e di ultimazione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP, per importi di lavori inferiori a Euro 500.000,00;
- 3) entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, dovrà essere presentata la rendicontazione finale. Per rendicontazione finale si intende la documentazione approvata a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo e della contabilità finale dei lavori,

ed inoltre la copia del relativo provvedimento di approvazione da parte del competente organo, come previsto dall'articolo 11 delle medesime convenzioni.